



Circ. n. 1/2020

Carrara, 27 Febbraio 2020

AI CONSULENTI DEL LAVORO
ALLE IMPRESE EDILI
LORO SEDI

OGGETTO: Certificazione Unica 2020 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil.

Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 665 del 3 Maggio 2019, in tema di regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil, nonché alla Comunicazione pervenuta da Sanedil del 25 Febbraio 2020, precisiamo quanto segue.

Ai fini della corretta compilazione della Certificazione Unica 2020, con particolare riguardo alle contribuzioni sanitarie 2019, da compilare a cura delle Imprese e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che:

- nella sezione “Oneri Deducibili”, al **punto 442** “Contributi versati a Enti e Casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta (l’Impresa) per il Fondo Sanedil nell’anno 2019;

- nel **punto 443** della medesima sezione “Oneri deducibili”, dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: **96409710587**.

Non essendo, infatti, alla data odierna il Fondo Sanedil ancora iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, il sostituto di imposta (l’Impresa) non potrà escludere dal reddito imponibile in capo al lavoratore i contributi versati al Fondo, pur rientrando questi nel limite di €. 3.615,20=.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Ente Cassa Edile